

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

E DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 C.P.A.

NEL RICORSO GIURISDIZIONALE N. 9152/2014 PER

1) BEATRICE BRAINI, residente a Gradisca d'Isonzo in via Aquileia n. 115 (cod. fisc. BRNBRC95H59L424S) rappresentata e difesa, per mandato a margine in quest'atto, dagli Avv.ti Francesco Ciliberti (codice fiscale: CLBFNC68T20F158I - PEC: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it) e Massimiliano Campeis (codice fiscale CMPMSM76R25E473Z - PEC: massimiliano.campeis@avvocatiudine.it) entrambi del Foro di Udine, nonché dall'Avv. Paola Moreschini del Foro di Roma (codice fiscale MRSPLA63R65M082H - PEC: paolamoreschini@ordineavvocatiroma.org), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica pro tempore, legale rappresentante, costituito in giudizio con l'Avvocato dello Stato Stigliano

Messuti Marco, Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

PROCURA

Delego a rappresentarmi ed assistermi, in ogni stato e grado del giudizio di cui al presente atto, gli Avv.ti Francesco Ciliberti e Massimiliano Campeis del Foro di Udine, nonché l'Avv. Paola Moreschini del Foro di Roma, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese successive esecuzioni ed opposizioni, con potere di farsi sostituire, nominare procuratori ed eleggere domicilio, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi in giudizio, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni, reclami, gravami e ricorsi, di rinunciare agli atti e all'azione, di accettare rinunce, transigere, incassare e quietanzare, di proporre ricorsi incidentali, motivi aggiunti ed istanze cautelari, ed eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Paola Moreschini in Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma.

La presente sottoscrizione costituisce altresì consenso espresso ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tali fini dichiaro di avere espresso liberamente e specificamente il consenso ai sensi del comma 3 art. 23 del citato D.Lgs. 196/03 e di aver previamente ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del medesimo decreto.

Beatrice Braini

Beatrice Braini

per autentica

- Avv. Francesco Ciliberti -

[Firma]

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324, in persona del suo Rettore in carica pro-tempore legale rappresentante, costituito in giudizio con l'Avvocato dello Stato Stigliano Messuti Marco, Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore* via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna;

NONCHE' CONTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Orazio Raimondo, n. 18 – 00173 Roma – P.I. 02133971008 – C.F. 80213750583;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza Umberto I – 70121 Bari - P.IVA 01086760723;

E NEI CONFRONTI DI

ANTONIO TONUTTI via Planis 53/6, 33100 Udine;

PER L'ANNULLAMENTO/E O ACCERTAMENTO DELLA

ILLEGITTIMITA'

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

E ADOZIONE DI OGNI ALTRA MISURA CAUTELARE IDONEA

1) del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 5 febbraio 2014 n. 85 e, in particolare:

a) dell'art. 2, comma 3, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) in

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, consista anche nella soluzione n. 23 quesiti di “ragionamento logico”;

b) dell’art. 9, comma 1, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui stabilisce che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana si svolga in data 8 aprile 2014;

2) di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento al bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l’anno accademico 2014/2015, approvato con decreto dd. 6 febbraio 2014 - n. 143/2014 – prot. N. 2512 del 07/02/2014, anno 2014, tit. V, cl. 2, all. 1 del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, nella parte in cui (art. 3), recependo l’art. 2 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l’esame di ammissione verta anche su 23 quesiti di “ragionamento logico” e nella parte in cui, recependo l’art. 9 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l’esame di ammissione, unico per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si svolga il giorno 8 aprile 2014;

3) dell’avviso dd. 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la ricerca – Direzione Generale per l’Università lo studente ed il diritto alla studio universitario, avente ad oggetto “*Calendario delle prove di ammissione ai corsi di lauree e di lauree magistrali programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015*”, nella parte in cui comunica, quale data di effettuazione delle prove di ammissione relative al corso di laurea

magistrale Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria in lingua italiana per l'anno accademico 2014-2014, la data dell'8 aprile 2014;

4) della "graduatoria" pubblicata in data **22 aprile 2014**, a cura del CINECA, per conto del MIUR, secondo il codice identificativo della prova, sul sito: <http://accessoprogrammato.miur.it>, indicante esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

5) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno **12 maggio 2014** nell'area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

6) della graduatoria indicante, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile, pubblicata in data **20 maggio 2014**, nell'area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014 (dalla quale risulta che la ricorrente non risulta né assegnata né prenotata);

7) dei verbali e operazioni della Commissione e delle Sottocommissioni di concorso dell'Università di Bari e dell'Università di Roma "Tor Vergata";

8) ove esistente, del provvedimento con il quale MIUR ha deciso di non annullare il test di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria, di cui alla nota dell'Ufficio Stampa dd. 11.4.2014; e la medesima nota;

Udienza in camera di Consiglio: 23.10.2014

a) Come già riferito nel ricorso introduttivo, in data 8 aprile 2014 la ricorrente ha svolto (presso l'Università di Trieste) la prova unica in tutto il territorio nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. E' bene precisare che la prova (e quindi le

domande oggetto della stessa prova) è unica, indipendentemente dal corso di laurea prescelto dai candidati (Medicina o Odontoiatria);

b) come parimenti esposto nel ricorso introduttivo, in data **22 aprile 2014** veniva pubblicato, a cura del CINECA, sul sito: <http://accessoprogrammato.miur.it> (garantendo l'anonimato), esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati (**doc. 7 all. al ricorso introduttivo - estratto**);

c) la ricorrente si classificava al posto n. 28.116, su 63.002 candidati. La stessa ricorrente conseguiva il punteggio di **23,80**. Superiore, quindi al punteggio minimo di 20 punti stabilito dall'art. 10 del D.M n. 85/2014, per l'ammissione ai corsi di laurea, ma non sufficiente a collocarsi in posizione utile per l'immatricolazione (rectius: assegnazione o prenotazione);

d) il giorno **12 maggio 2014** è stata pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa; mentre il giorno **20 maggio 2014**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sono stati inseriti i nominativi di coloro che risultano "assegnati" o "prenotati" al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile (**doc. 8 all. al ricorso introduttivo – estratto**);

e) avverso la graduatoria, dalla quale risultava che la ricorrente non si era collocata in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea prescelto, Beatrice Braini ha proposto, avanti questo Ecc.mo TAR Lazio, ricorso giurisdizionale (**Ric. n. 9152/2014**);

f) si riportano di seguito, in virgolettato, i tre motivi formulati con il suddetto ricorso:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 (“NORME IN MATERIA DI ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI”). VIOLAZIONE DELL’ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Come già rilevato in premessa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999 “...il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione...”.

Lo stesso comma 1, dell’art. 4 citato, inoltre, prevede che “L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.”.

Tale disposizione, pertanto, impone al Ministro di determinare modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.

Tuttavia, come già in premessa evidenziato, lo svolgimento delle prove per l’accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (anno accademico 2014 – 2015), sono state fissate dal Ministero resistente (D.M. n. 85/2014), per il giorno 8 aprile 2014 (art. 9 decreto citato). E, cioè, illegittimamente e illogicamente, quando era ancora in pieno svolgimento l’ultimo anno della stessa scuola secondaria superiore; e, pertanto, quando non erano ancora stati svolti gli argomenti oggetto delle prove.

Senza contare la disparità di trattamento che si è venuta a determinare nei confronti degli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola superiore. I quali si sono trovati, rispetto a coloro che hanno svolto la prova negli anni precedenti, a dovere scegliere se impegnarsi per la preparazione della prova di ammissione o concentrarsi sullo studio delle materie dell’ultimo anno di scuola. A conclusione del

quale, peraltro, dovranno essere svolti gli esami di Stato che impegnano non poco i medesimi studenti.

Tale constatazione determina, oltre alle già denunciate illegittimità ed illogicità, un evidente elemento di disparità di trattamento rispetto a quei candidati che avevano già conseguito l'anno precedente il diploma d'istruzione secondaria.

Senza contare - quale ulteriore elemento di totale irragionevolezza della decisione di fissare il giorno 8 aprile 2014 la data della prova di ammissione ai corsi di laurea - che lo sforzo profuso per lo studio delle materie oggetto della stessa prova di ammissione, potrebbe rivelarsi inutile. Posto che, alla data dell'8 aprile 2014, i candidati alla prova di ammissione non hanno neppure acquisito il requisito minimo per l'iscrizione al corso di studi universitario: il diploma di istruzione secondaria! Essendo del tutto possibile il verificarsi della situazione paradossale di un candidato che, superata la prova di ammissione al corso di laurea e già immatricolato per l'anno accademico 2014/2015, non riesca poi a conseguire il diploma di istruzione secondaria e non possa, quindi, accedere corso di laurea per il quale risulta già iscritto. E' bene ricordare, infatti, che l'immatricolazione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei candidati che hanno superato le prove di ammissione (anche di quelli che non hanno ancora oggi conseguito il diploma d'istruzione secondaria), è già disponibile dal 12 maggio 2014.

Il sottoscritto patrocinio è a conoscenza dell'orientamento espresso sul punto da questo ecc.mo TAR, con il Decreto Presidenziale (Sez. Terza bis) n. 1355/2014, secondo cui "non appare condivisibile la censura principalmente proposta e come tendente a far valere il mancato collegamento del test di ammissione alla facoltà a numero chiuso ai programmi scolastici, che, nel caso dei ricorrenti, non hanno potuto ancora concludere dato che il test si svolgerà nei primi di aprile, mentre essi concluderanno il corso di studi secondario di secondo grado con gli esami di

maturità a giugno/luglio;" Posto che "lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti...".

A sommosso avviso del sottoscritto patrocinio, la tesi sopra esposta può oggetto di rivisitazione, alla luce della considerazione per cui, pur corrispondendo al vero che scopo del test non è quello di selezionare soggetti esperti nelle materie oggetto dello stesso test, è, tuttavia, evidente che l'intento del legislatore è quello di stabilire un "ponte" tra le materie studiate nel percorso scolastico che precede l'accesso agli studi universitari, e le materie oggetto delle prove di accesso a tali studi. E ciò è evidente e logico se solo si pone mente al fatto che le prove devono pur essere agganciate ad elementi idonei a determinare il grado di preparazione del candidato. Elementi che, in ultima analisi, consentano di accertare (secondo quanto prescritto dall'art. 34 della Costituzione) la capacità e la meritevolezza del candidato a proseguire gli studi secondo il percorso prescelto.

Tale necessità non può che presupporre il riferimento dei contenuti delle prove di ammissione ad elementi di studio effettivo. A ragionare diversamente, tutto verrebbe lasciato al caso, alla fortuna e, sia consentito, alle irregolarità ciclicamente e costantemente denunciate in riferimento alle procedure di svolgimento delle citate prove.

L'intento del legislatore sopra richiamato, pertanto, così come giustificato dal citato art. 34 della Costituzione, ha senso solo nella misura in cui i programmi siano effettivamente stati studiati. Ed è per tale ragione che le prove si sono sempre svolte a conclusione del ciclo scolastico di secondo grado. Del resto, è lo stesso D.M. n. 85/2014, allegato A (doc. 1), a stabilire che "le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista dell'Esame di Stato...".

**2 ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4,
COMMA 1, L. 2 AGOSTO 1999 N. 264.**

Come già più sopra rilevato, l'art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999, impone al Ministero di determinare i contenuti delle prove di ammissione, indicando i parametri cui il Ministero deve attenersi, nell'esercizio di tale competenza. Quella che viene data al Ministero, pertanto, non è una delega in bianco, bensì un potere regolamentare ben definito quanto ai limiti legislativi entro cui deve essere esercitato.

Nello specifico, come sopra detto, i contenuti delle prove sono stabiliti dal comma 1, dell'art. 4, della legge sopra citata; la quale è bene ribadirlo, così si esprime: "L'ammissione ai corsi ...è disposta....previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore."

Orbene, il Ministero, con il D.M. n. 85/2014, ha esercitato il potere attribuito dalla norma di rango superiore, violando i limiti entro i quali tale potere avrebbe dovuto essere esercitato.

Il MIUR, infatti, ha determinato i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea - oltre che sulla base di quesiti su argomenti facenti parte dei programmi della scuola secondaria superiore e di cultura generale - anche sulla base di quesiti di "ragionamento logico" del tutto estranei alla norma sopra richiamata (art. 4, comma 1, L. 264/1999).

Di più. Mentre i quesiti di cultura generale sono soltanto quattro (v. art. 5 del D.M. n. 85/2014) quelli di "ragionamento logico", sono ben 23. E' evidente, quindi, la violazione dei limiti entro i quali la norma di rango superiore consentiva l'esercizio del potere regolamentare da parte del MIUR.

**3. VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI
POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'.**

Sotto diverso e autonomo profilo, si deve inoltre evidenziare come i citati quesiti di "ragionamento logico", anche per il numero nettamente superiore rispetto a quelli di cultura generale, non sono idonei in alcun modo alla funzione cui dovrebbero assolvere: la selezione, cioè, dei più meritevoli in armonia con quanto dispone l'art. 34 della Costituzione.

La lettura dei contenuti di tali quesiti - per i quali, invero, non è esclusa la possibilità di più risposte egualmente valide (v. quesito n. 1) - non disgiunta dai tempi di risoluzione (in media un minuto e sessantasei secondi) evidenzia la totale inidoneità degli stessi quesiti alla realizzazione della finalità sopra indicata. Consegnando l'esito delle prove, le speranze di migliaia di candidati ed il loro Diritto allo studio tutelato dalla Costituzione, alla estemporanea risposta a quesiti che, in massima parte, a dispetto della loro definizione, appaiono del tutto illogici rispetto al fine da perseguire. Senza dimenticare che, come sopra già più volte rilevato, i 23 quesiti di logica sono stati introdotti dal Ministero resistente, in palese violazione della normativa di rango superiore, di cui alla L. 264/1999.

Non è un caso, infatti, se ogni anno, con riferimento alle prove oggetto del presente giudizio, è folto il numero di contenziosi (a riprova di quanto sia stato incapace il sistema individuato a selezionare realmente i più capaci e meritevoli) e se ogni anno sono innumerevoli i casi di irregolarità (un caso per tutti, quest'anno, la scomparsa di un plico all'Università di Bari) che rendono oggettivamente poco credibili i risultati delle prove stesse. Il tutto aggravato, nell'anno in corso, dalla illegittima decisione di anticipare agli inizi di aprile le date delle prove.

E' stato correttamente rilevato che il diritto allo studio dei capaci e meritevoli (con o senza mezzi economici) va inteso come vero e proprio diritto soggettivo di accesso al sistema scolastico (Pototschnig, "Istruzione (diritto alla)" in Enciclopedia del diritto, XXIII, 1973, pag. 98). Sottolinea l'Autore citato come: "Una volta soddisfatte le previste condizioni di merito e di capacità, il singolo può vantare un

diritto soggettivo al conseguimento dei titoli legali di studio.”. Ne consegue che un sistema che condiziona il diritto allo studio a valutazioni sganciate dall'accertamento dei due summenzionati parametri della capacità e meritevolezza, risulta insanabilmente illegittimo per violazione dell'art. 34 della Costituzione.

Ciò che, invero, accade tutte le volte in cui, come nel caso di specie, si individui un sistema di selezione basato, non già su conoscenze effettive, bensì su estemporanee risposte ad altrettanto estemporanei quiz di asserito “ragionamento logico”.”;

f) successivamente alla proposizione del ricorso - precisamente in data 19 luglio 2014 - da notizie di stampa (**doc. 1** all. al presente ricorso per motivi aggiunti), la stessa ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che questo Ecc.mo TAR del Lazio, con successive ordinanze (V., tra le altre, Ordinanza n. 3475/2014), ha disposto l'immatricolazione - con riserva e in sovrannumero - di un considerevole numero di studenti che avevano partecipato alle prove per l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2014/2015;

g) tale ammissione è stata disposta sulla base di irregolarità, verificatesi in alcune Università Italiane, idonee a ledere i principi di rilievo costituzionale dell'anonimato concorsuale, di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

h) nello specifico, tra le tante irregolarità, le più gravi ed eclatanti hanno riguardato:

a) la prova svoltasi presso l'Università di Bari, presso la quale (come confermato dal MIUR, con comunicato stampa dd. 11.4.2014 – **doc. 2** all. al presente ricorso) è stato trafugato un plico con le domande oggetto della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;

b) la prova svoltasi presso l'Università di Roma Tor Vergata. Nel corso della prova, infatti, è stata data la possibilità, ad un gruppo di studenti di medesima provenienza geografica (provincia di Trapani), di sedersi liberamente senza posti assegnati, uno di fianco all'altro. Gli studenti appartenenti a tale gruppo, poi, sono risultati vincitori (con punteggi molto alti) del 45% dei posti messi a disposizione in quell'ateneo (79 su 176 ammessi in totale) (cfr. articolo pubblicato su www.repubblica.it che si allega sub **doc. 3** al presente ricorso);

i) il patrocinio della ricorrente, all'udienza dello scorso 4 agosto 2014, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, ha, pertanto, chiesto a questo Ecc.mo Collegio un rinvio della suddetta discussione, proprio al fine di presentare ricorso per motivi aggiunti. La discussione dell'istanza cautelare è stata, quindi, rinviata all'udienza del prossimo 23 ottobre 2014.

Le irregolarità che si fanno valere con il presente ricorso per motivi aggiunti, come sopra già rilevato, violano i principi di rilievo costituzionale dell'anonimato concorsuale e di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e, attesa la unicità della graduatoria a livello nazionale, sono idonee ad incidere sulla posizione nella quale si è collocata la ricorrente Braini. Nel senso che, ove tali irregolarità non si fossero verificate, la ricorrente si sarebbe potuta collocare in una posizione migliore e utile alla immatricolazione al corso di laurea prescelto.

La gravità delle irregolarità sopra descritte, incidendo sulla validità dell'intera graduatoria unica nazionale, è tale da rendere inutile la richiesta, formulata in via subordinata con il ricorso introduttivo, di ripetizione della prova per la sola ricorrente.

L'interesse fatto valere nel presente giudizio dalla ricorrente – anche alla luce dell'ulteriore motivo di diritto formulato con il presente ricorso - non può

essere reintegrato se non con l'adozione del provvedimento di ammissione (anche in sovrannumero) della stessa ricorrente al corso di laurea prescelto.

Neppure la indizione di un nuovo concorso, sebbene in linea di principio possibile, pare essere una strada utilmente percorribile. Ed, invero, tale eventuale nuova indizione, oltre ad avere pesantissimi effetti pratici e organizzativi, e oltre a travolgere la posizione di quei soggetti che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, non tutelerebbe neppure l'interesse fatto valere in questa sede dalla studentessa Betarice Braini. La conseguenza di una tale indizione, infatti, determinerebbe il sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti: sia (come già rilevato) di coloro che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, sia della stessa ricorrente: illegittimamente e ingiustamente non ammessa al corso di laurea prescelto.

E' appena il caso di notare che, avendo la ricorrente svolto la prova di ammissione unica per i corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Trieste, non poteva, al momento della presentazione del ricorso, conoscere l'esistenza di irregolarità verificatesi in altre Università sede di concorso. A meno di non volere sostenere che la ricorrente fosse onerata dall'obbligo di presentare (peraltro inammissibili) istanze volte ad ottenere informazioni sulla regolarità delle prove svolte in tutte le Università Italiane, alla ricerca di eventuali anomalie.

Nella infondata ipotesi, comunque, in cui si ritenesse che il termine per la proposizione, anche del presente motivo di diritto, sia già iniziato a decorrere dal momento della pubblicazione della graduatoria (**22 aprile 2014**) – non potendo la ricorrente, prima di tale data, avere la percezione del danno subito

(mancata ammissione al corso di laurea) a causa delle irregolarità verificatesi - non è, comunque, ancora scaduto il termine per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni (anch'essa formulata con il presente ricorso per motivi aggiunti, previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati). Ed, invero, anche a volere (infondatamente) far decorrere il termine dal 22 aprile 2014 (data di pubblicazione della graduatoria anonima) - considerata la sospensione feriale dei termini dall'1 di agosto al 15 di settembre - il termine per la proposizione della domanda risarcitoria verrebbe a scadere il giorno 6.10.2014.

MOTIVO DI DIRITTO AGGIUNTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL M.I.U.R. DD. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 (ALLEGATO 1).

Come sopra già ricordato, le irregolarità indicate in premessa sono tali da violare i principi di rilievo costituzionale dell'anonimato concorsuale, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; e, attesa la unicità della graduatoria a livello nazionale, sono idonee ad incidere sulla posizione in graduatoria della ricorrente Braini.

Sulla rilevanza (anche solo) del pericolo che i principi sopra citati vengano violati nell'ambito di una procedura concorsuale è intervenuta, risolvendo un contrasto sorto tra Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana e II Sezione

del Consiglio di Stato, l'Adunanza Plenaria dello stesso Supremo Collegio. Quest'ultima, con Sentenza 20.11.2013 n. 26 (confermata dalle Sentenze n. 27 e 28 sempre del 20.11.2013) ha affermato il seguente principio di diritto:

“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”. E ciò anche nel caso in cui la correzione degli elaborati abbia carattere non valutativo ma strettamente vincolato. Afferma, infatti, ancora l'Adunanza Plenaria: *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.....L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.*

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di

per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”.

Nel caso oggetto del presente contenzioso giurisdizionale, le violazioni dei principi di rilievo costituzionale dell'anonimato e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, non possono certamente essere qualificate come “irrilevanti”.

Basti pensare a ciò che si è verificato nel corso della prova svoltasi presso l'Università di Bari: scomparsa di un plico contenente le domande e, quindi, potenziale conoscenza da parte di un numero considerevole di candidati delle domande.

Tale irregolarità, oltre ad essere palesemente in contrasto con i principi sopra enucleati, viola palesemente le regole minuziose (quelle di cui parla anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) che l'amministrazione si era data per la regolamentazione della procedura concorsuale (proprio a tutela dei principi costituzionali più volte richiamati).

Ed, invero, ai sensi dell'allegato 1, punto 4, del D.M. 5.2.2014 n. 85: “A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee

misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenente i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.".

Il punto 5, del medesimo allegato, inoltre, dispone che *"In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse...Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole..."*.

E' di tutta evidenza che, al fine di dare alla disposizione citata un significato plausibile, nel caso in cui la verifica in ordine alla integrità delle scatole dia esito negativo, la prova non possa andare avanti. Tanto più che, nel caso di specie, non solo risultava che una scatola non era integra, ma addirittura era stato trafugato un plico.

Non si comprende, quindi, come il MIUR abbia potuto decidere - dandone notizia con un comunicato stampa dd. 11.4.2014 (**doc. 2**) - di non annullare la prova. Pur essendo perfettamente consapevole delle gravi irregolarità verificatesi: tanto da descriverli, puntualmente, nel medesimo comunicato. Viene da chiedersi, quindi, quale sia il senso che il MIUR attribuisce alle regole che esso stesso ha emanato per la regolazione della procedura concorsuale. Posto che ha ritenuto irrilevante l'integrità delle scatole e la presenza di tutti i plichi, ai fini della correttezza della prova.

Eppure è evidentissimo il pericolo che un numero potenzialmente alto di candidati abbiano potuto conoscere, prima della prova, le domande (vista la immediatezza con la quale le informazioni possono oggi circolare). Ed è, quindi, evidentissimo il pericolo che i fondamentali principi di anonimato,

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nei concorsi pubblici, siano stati clamorosamente violati.

Allo stesso modo, si pensi a ciò che si è venuto a determinare nel corso della prova svoltasi presso l'Università di Roma Tor Vergata. In quest'ultimo caso, infatti, come sopra già ricordato, nel corso della prova, è stata data la possibilità ad un gruppo di studenti di medesima provenienza geografica, di sedersi liberamente senza posti assegnati, uno di fianco all'altro. Gli studenti non sono stati disposti nelle aule secondo l'ordine derivante dalla data di nascita. Ciò, in violazione dell'allegato 1, punto 9, lett. d) del D.M. n. 85/2014 - secondo il quale *"i candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli"* - e in violazione, in ultima analisi, dei principi di anonimato, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, a presidio dei quali la disposizione sopra citata è prevista. Tale violazione ha determinato la possibilità, per un numero rilevante di candidati, di collaborare nella risposta ai quesiti oggetto della prova. I candidati appartenenti a tale gruppo, infatti, sono risultati vincitori (con punteggi molto alti) del 45% dei posti messi a disposizione in quell'ateneo. Ed, invero, dei 179 studenti che sono stati ammessi al corso di laurea, ben 79 provenivano dalla provincia di Trapani (**doc. 3**).

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

IN FORMA SPECIFICA

La illegittimità degli atti impugnati – e, in particolare, quella derivante dalla violazione dei principi di rilievo costituzionale dell'anonimato nei pubblici concorsi, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, oggetto del motivo aggiunto formulato con il presente ricorso - è la

conseguenza di un'organizzazione delle prove di ammissione ai corsi di medicina e odontoiatria, inadeguata e insufficiente.

Come rilevato dal Consiglio di Stato con la Sentenza 9.6.2014 n. 2935, ove i principi sopra citati fossero stati rispettati “...avrebbero creato le condizioni di migliori prestazioni da parte dei ricorrenti”.

Ed ancora “L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso.”.

Da quanto sopra detto, risulta evidente il nesso di causalità tra le irregolarità censurate con il presente ricorso per motivi aggiunti e il danno derivato alla ricorrente e consistente nella illegittima e ingiusta non ammissione al corso di laurea prescelto. E' vero che le irregolarità censurate con il presente ricorso si sono verificate in Università diverse da quella nella quale la ricorrente ha svolto la prova di ammissione. Ma in presenza di una graduatoria stilata a livello nazionale, è evidente che tali irregolarità (potenzialmente idonee ad

avvantaggiare un considerevole numero di candidati inseriti nella medesima graduatoria) riverberano i propri effetti sull'esito della prova svolta da tutti gli studenti, indipendentemente dalla sede d'esame.

Inoltre, è del tutto evidente la colpa dell'amministrazione, in relazione alla indubbia gravità e non scusabilità delle irregolarità sopra evidenziate.

Non può essere in alcun modo scusata la scomparsa (prima della prova d'ammissione) di un plico contenente le domande, avvenuta attraverso la lacerazione della scatola che lo conteneva. Scatola consegnata e tenuta in custodia presso l'Università di Bari, ai sensi dell'allegato 1, punto 4, del D.M. 5.2.2014 n. 86. Né può essere scusata la decisione di far proseguire comunque la prova, nonostante l'accertamento, da parte del MIUR, della grave irregolarità verificatasi.

Non può essere scusata la violazione del punto 9, lett. d), del medesimo allegato 1 al D.M. n. 85/2014, secondo cui *"I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli;"*. E la violazione dell'obbligo di vigilare, affinché la prova si svolga regolarmente, salvaguardando la *par condicio* dei candidati.

Con il presente ricorso, si chiede, pertanto, all'Ecc.mo Collegio adito, oltre alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati e, in ogni caso, oltre all'accertamento della illegittimità dei medesimi atti, il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, CPA (sussistendo, nel caso di specie, i presupposti ex art. 2058, comma 1, c.c.). Con conseguente ordine/condanna delle Amministrazioni intimate a disporre l'immatricolazione (anche in sovrannumero) della ricorrente, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (sede in cui ha svolto la prova); o, in subordine, l'ammissione (anche

in sovrannumero) in una delle altre Università relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la “*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*” per l’anno accademico 2014-2015 (doc. 6 all. ricorso introduttivo).

Solo in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l’Ecc.mo Collegio non ritenesse possibile la reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento, in favore della ricorrente, per equivalente; per un importo da quantificarsi in corso di causa.

ISTANZA CAUTELARE

Con il presente ricorso per motivi aggiunti, si insiste, naturalmente, per l’accoglimento dell’istanza cautelare già proposta con il ricorso introduttivo che andrà in discussione il prossimo 23 ottobre. A tal fine, si riporta di seguito la motivazione formulata nel ricorso introduttivo: “*In ordine al requisito del fumus boni iuris, si richiamano le considerazioni svolte nei motivi di ricorso.*

Quanto alla esistenza dell’ulteriore requisito dell’estrema gravità ed urgenza, si evidenzia come i tempi ordinari per la definizione del presente giudizio non consentirebbero di addivenire ad un pronunciamento nel “merito” prima del termine ultimo per la immatricolazione e prima, soprattutto, dell’inizio dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.”.

Le ragioni per la concessione della invocata istanza cautelare - e, quindi, per l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Trieste (sede in cui ha svolto la prova) e la tempestiva frequenza delle lezioni - restano immutate anche oggi e, anzi, risultano (quanto al *fumus*) rafforzate dall’ulteriore motivo e dalla domanda risarcitoria formulati con il presente ricorso e (quanto al *periculum*) aggravate dall’approssimarsi dell’inizio delle

lezioni dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria (previsto per i primi giorni del mese di ottobre 2014).

ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Prima che l'istanza cautelare formulata contestualmente al ricorso introduttivo del presente giudizio vada in discussione (il prossimo 23 ottobre 2014, si rende necessaria l'adozione di misure monocratiche provvisorie, posto che l'inizio delle lezioni dei corsi di Odontoiatria e Protesi Dentaria è fissato per i primi giorni del mese di ottobre 2014. Si formula, pertanto, istanza ai sensi dell'art. 56 C.P.A., all'Ill.mo Presidente dell'Ecc.mo TAR Lazio, sez. III bis, affinché voglia disporre provvisoriamente l'immatricolazione in sovrannumero e la tempestiva frequenza delle lezioni della ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (dove ha sostenuto la prova); o, in subordine, l'immatricolazione e la tempestiva frequenza alle lezioni in una delle altre Università relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6 all. al ricorso introduttivo). E' evidente, infatti, che, in mancanza di tale misura cautelare, la ricorrente si troverebbe, a seguito dell'auspicato accoglimento dell'istanza cautelare che andrà in discussione il prossimo 23 ottobre, a frequentare le relative lezioni in un momento in cui queste saranno già state avviate.

PQM

il patrocinio della ricorrente, come in epigrafe legittimato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

IN VIA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A., voglia il Presidente dell'Ecc.mo TAR Lazio, sez. III bis, disporre provvisoriamente l'immatricolazione in sovrannumero della ricorrente, Beatrice Braini, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (dove ha sostenuto la prova) e la tempestiva frequenza delle lezioni; o, in subordine, l'immatricolazione e la tempestiva frequenza delle lezioni in una delle altre Università di cui alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6 ricorso introduttivo);

IN VIA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.: disporre tutte le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In particolare, voglia disporre l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente, Betarice Braini, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (sede in cui ha svolto la prova) e la tempestiva frequenza delle lezioni; o, in subordine, l'immatricolazione e la tempestiva frequenza delle lezioni in una delle altre Università di cui alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6). Spese rifuse;

NEL MERITO: 1) annullare i provvedimenti impugnati per i motivi formulati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché per i motivi formulati nel presente ricorso per motivi aggiunti; per l'effetto: 2) disporre l'immatricolazione (anche in sovrannumero) della ricorrente, Beatrice Braini, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (sede in cui ha svolto la prova) e la tempestiva frequenza

delle lezioni; o, in subordine, disporre l'immatricolazione e la tempestiva frequenza delle lezioni in una delle altre Università relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6). Spese rifuise;

SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA:

previo annullamento e/o, comunque, previo accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati, condannare le Amministrazioni intimare a disporre l'immatricolazione della ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Trieste (sede in cui ha svolto la prova) e la tempestiva frequenza delle lezioni; o, in subordine, condannare le Amministrazioni intimare a disporre l'immatricolazione (anche in sovrannumero) e la tempestiva frequenza delle lezioni in una delle altre Università relative alle successive opzioni formulate dalla stessa ricorrente con la "*domanda di ammissione al Test di Medicina e Chirurgia / Odontoiatria*" per l'anno accademico 2014-2015 (doc. 6 all. al ricorso introduttivo).

Solo in via ulteriormente subordinata, si chiede la condanna delle Amministrazioni intimare a risarcire il danno economico (da quantificarsi in corso di causa) subito dalla ricorrente per effetto della illegittima non ammissione al corso di laurea prescelto.

Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: ove ritenuta non sufficiente la documentazione versata in atti, circa le irregolarità censurate con il presente ricorso per motivi aggiunti, voglia l'Ecc.mo Collegio, previo accoglimento delle sopra citate

istanze cautelari (ex artt. 55 e 56 CPA), chiedere chiarimenti (con relazione dettagliata) ex art. 63 CPA:

- al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e all'Università di Bari, in ordine alla violazione dell'integrità di una scatola contenete i plichi e la scomparsa di uno di essi (ove non ritenuto sufficiente il comunicato stampa del MIUR dd. 11.4.2014 (**doc. 2**);

- al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e all'Università di Roma Tor Vergata, circa le irregolarità sopra illustrate - e di cui è stata data ampia eco nella stampa nazionale (**doc. 3**) – riguardante la circostanza per cui ad un gruppo di studenti, provenienti tutti dalla provincia di Trapani, è stata data la possibilità di sedersi liberamente senza posti assegnati, uno di fianco all'altro, a gruppi di due o tre. E in ordine al fatto che tali studenti siano poi risultati vincitori (con punteggi molto alti) del 45% dei posti messi a disposizione del medesimo Ateneo di Roma Tor Vergata.

Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 64 CPA, **sempre previo accoglimento delle sopra citate istanze cautelari (ex artt. 55 e 56 CPA)**, di ordinare alle Università di Bari e di Tor Vergata la produzione in giudizio dei verbali della commissione e delle sottocommissioni d'aula.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relativi al presente procedimento al seguente numero di fax: 0432 – 503015 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.ciliberti@avvocatiudine.it


Si dichiara, infine, che il contributo dovuto è pari ad euro 650,00.

Con osservanza

Udine – Roma, 24 settembre 2014

- Avv. Francesco Ciliberti -

- Avv. Massimiliano Campeis -



- Avv. Paola Moreschini -